

ATTIVITA' FORMATIVA AUTOFINANZIATA – APPROVAZIONE PROGETTO DIDATTICO AI SENSI DELLA L.845/78 – PER “ OPERATORE SOCIO SANITARIO” CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA” SEDE CAGLIARI – CODICE CORSO 2014-OSSS-CPELEONARDOCAGLIARI02 – NOTA APPROVAZIONE 0018297/08.05.2014 – N. 18 EDIZIONI.

DENOMINAZIONE “OPERATORE SOCIO SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA” SEDE ACCREDITATA CON CODICE IDENTIFICATIVO N. SO1348

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO SANITARIO

TRA

Il CENTRO PROFESSIONALE EUROPEO - LEONARDO cod. fiscale 01972320921 in seguito nominato più brevemente “Soggetto Promotore” con sede in Cagliari, Via Dante n. 254 Scala L, nella persona del legale rappresentante P.I. Giuseppe Ferrara, domiciliato per la carica in Via Dante n. 254 Scala L, 09126 Cagliari;

E

L'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, Di seguito denominata per brevità “Azienda”, con sede legale a Cagliari in Via Piero Della Francesca 1 CF/ P.IVA 02261430926 rappresentata legalmente Dott.ssa Savina Ortu in qualità di Commissario Straordinario;

PREMESSO

Che il Centro Professionale Europeo Leonardo è affidatario del corso di qualificazione Codice Identificativo N. SO1348 per Operatore Socio Sanitario con Formazione Complementare in Assistenza Sanitaria Codice2014- OSSS-CPELEONARDOCAGLIARI02;

Che l'Ente per la realizzazione del progetto ha necessita di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art.9 della L.R. 02/03/1982, n. 7;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio pratico che sarà svolto da n. 24 allievi frequentanti il corso Codice Identificativo N. SO1348 per Operatore Socio Sanitario con Formazione Complementare in Assistenza Sanitaria Codice 2014- OSSS-CPELEONARDOCAGLIARI02, presso le proprie strutture aziendale di Cagliari secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per n. 120 ore ad allievo per un ammontare complessivo di 2.880 ore ;

L'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari si impegna a fornire la propria collaborazione per le attività di tirocinio socio-sanitario per gli allievi frequentanti il corso codice N° 2014-oss-cpeleonardocagliari02 - N. SO1348 presso i presidi ospedalieri da svolgersi nelle diverse aree :

Ospedale oncologico Businco: rianimazione;

Ospedale Marino: rianimazione-divisione ortopedica (SCOMR) – Pronto Soccorso;

Ospedale Santissima Trinità: Pronto Soccorso- Sala Operatoria Urologia;

secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per un totale di ore ad allievo come indicato nell'art. 1 nel periodo compreso dal 16 marzo 2015 e presumibilmente al 06 maggio 2015.

ART. 2

L'Azienda dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del tirocinio pratico, secondo il programma presentato dal **Centro Professionale Europeo Leonardo**, che costituisce parte integrante della presente convenzione, l'azienda si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature e organizzazione, un proprio dipendente

collaboratore con funzioni di coordinamento e il referente aziendale ai fini della realizzazione del programma .

Durante il periodo di tirocinio gli allievi avranno come referente la Responsabile Aziendale di tirocinio la Dott.ssa Maria Francesca Ibba Dirigente Area Nursing che avrà il compito di promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accoglimento e l'inserimento dei tirocinanti e informare e coinvolgere tutti gli operatori del Servizio o dell'Unità Operativa sede di tirocinio. Il referente ha, altresì, il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi, attraverso la sperimentazione delle attività pratiche, e di valutare il tirocinio.

Il referente ha idonea competenza ed esperienza professionale per lo svolgimento delle attività formative.

L'attività di tutor/referente dovrà essere svolta al di fuori dell'ordinario orario di lavoro.

ART. 3

Il tirocinio pratico che si configura come parte integrante del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione della conoscenza dei sistemi produttivi aziendali.

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio pratico sono concordate con L'**Azienda**.

Per tale prestazione di Tirocinio il Centro Professionale Leonardo si impegna a corrispondere all'Azienda un compenso complessivo lordo di € 3.456,00 (tremilaquattrocentocinquantasei/00) che l'Azienda utilizzerà quale compenso per il personale incaricato di svolgere le attività di tutor di tirocinio nel processo formativo aziendale per n. 24 allievi".

Tale importo complessivo corrispondente a € 1,20 all'ora ad allievo, lordo comprensivo di IVA, che sarà corrisposto a seguito di rilascio di apposita fattura.

I compensi suindicati verranno corrisposti solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli allievi. La prestazione verrà liquidata compatibilmente con le erogazioni pubbliche afferenti lo specifico Progetto.

ART. 4

L'Ente di Formazione provvede a garantire i tirocinanti con apposita polizza di responsabilità civile, (AXA Assicurazioni S.p.a, polizza n. 105002), che copre i rischi che possono derivare dal partecipare all'attività aziendale, nonché i cosiddetti rischi in itinere, oltre all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

ART. 5

In caso di inadempienze gravi e ripetute, in costanza di intervento formativo, la presente convenzione è risolta di diritto, causando altresì l'interruzione della collaborazione. In caso di recesso anticipato verranno comunque riconosciute le spese nella misura del 50% del compenso pattuito.

ART. 6

L'Ente di Formazione si impegna a fornire a tutti gli allievi l'abbigliamento adeguato Per accedere alle sedi di tirocinio e svolgere le attività previste e far sottoscrivere ai tirocinanti una dichiarazione con la quale gli stessi si impegnano a:

- Seguire le indicazioni del tutor;
- rispettare le norme organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti c/o l'Azienda;
- mantenere l'obbligo della segretezza su ciò di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio pratico e che attiene ai sistemi produttivi dell'Azienda stessa;

ART.7

L'AZIENDA si impegna

- rispettare e far rispettare il programma di tirocinio pratico concordato, in tutti i suoi aspetti;
- mettere a disposizione un proprio dipendente o collaboratore, nello specifico la Dott.ssa Maria Francesca Ibba che assume il ruolo di Responsabile Aziendale di tirocinio nonché i tutor aziendali con la responsabilità di seguire i tirocinanti e di

esprimere una valutazione finale sulla realizzazione del programma di raggiungimento degli obiettivi;

Le presenze saranno certificate mediante la firma del Responsabile Aziendale di tirocinio Dott.ssa Maria Francesca Ibba da apporre nel registro personale del tirocinante fornito dall'Ente di Formazione;

Segnalare tempestivamente all'Ente di Formazione qualsiasi danno, o incidente, che possa accadere al tirocinante, o incidenti o danni che possono accadere a dipendenti e/o cose dell'AZIENDA, derivanti dalla permanenza nella stessa del tirocinante, nonché le eventuali assenze di Questi ultimi;

- La realizzazione del tirocinio pratico non comporta per l'AZIENDA alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, direttamente ed esclusivamente riconducibili all'attività del tutoraggio.
- I rapporti che l'azienda intrattiene con i tirocinanti, ai sensi della presente convenzione, non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né precostituiscono promessa di assunzione; in ogni caso non deve configurarsi una situazione di subordinazione gerarchica dei tirocinanti nei confronti dell'AZIENDA.

ART. 8

Qualunque modifica al presente contratto dovrà risultare da atto scritto, alla quale forma le parti attribuiscono carattere essenziale.

Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché agli usi vigenti non incompatibili con gli intenti qui esplicitati, nonché infine alla buona fede nella interpretazione quanto all'esecuzione del presente contratto.

ART.9

Le parti convengono espressamente che ogni articolo alla presente scrittura ha valore essenziale, per cui la nullità ed irregolarità eventuale di una sola delle clausole contenute, implica per volontà concorde delle parti, l'inefficacia di ognuna di ognuna delle altre, essendo espressamente pattuito e riconosciuto da ambo le parti che il presente contratto non sarebbe stato stipulato e concluso se non nella previsione di integrale validità ed efficacia di tutte le clausole che precedono, nessuna esclusa.

ART.10

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa ai sensi dell'art.5 della legge 21 Dicembre 1978 n. 845.

Per ogni controversia legale il foro competente sarà quello di Cagliari.

Letto, confermato e sottoscritto

Cagliari, 25.02.2015

Il Rappresentante Legale

L'Azienda Sanitaria Locale n. 8.

Di Cagliari



Il Rappresentante Legale

Del Centro Professionale Leonardo

ASLCagliari

Il presente allegato è composto di n° 3 fogli
di n° 3 pagine.

IL RESPONSABILE
SSD AFFARI GENERALI
D.ssa Maria Udella

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 322 DEL 17 MAR. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Pani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu